



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Il Comune di Quattro Castella nell'ambito della propria potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 istituisce l'addizionale comunale all'irpef ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – ALIQUOTA

1. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e ss. del D.lgs. n° 360/1998.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, per l'anno **2024** l'aliquota è stabilita in base ai redditi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) nella seguente misura:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 28.000 euro	0,65% (zero virgola sessantacinque per cento);
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,75% (zero virgola settantacinque per cento);
oltre 50.000 euro	0,80% (zero virgola otto per cento);

3. Per gli anni successivi in assenza di apposita deliberazione si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006.

ART. 3 – DISCIPLINA

1. L'addizionale comunale all'irpef è applicata ai sensi dell'art. 1 D.lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 – ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art 1 comma 3-bis del D.Lgs. n° 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a **euro 10.000,00 (diecimila)**.
2. Se il reddito supera il predetto limite l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo.
3. Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.
